CAMERA DEI DEPUTATI N. 2408-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SARTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 maggio 1965 *(Stampato n. 890)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 maggio 1965

—

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, che ha avuto luogo a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964, trae origine dalla divergenza esistente nel caso di matrimoni misti italo-statunitensi fra le legislazioni dei due Paesi.

Secondo l'articolo 116 del nostro codice civile, infatti, lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'Ufficiale dello Stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che alla stregua delle leggi cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio. Nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America, peraltro, non è prevista una autorità competente a rilasciare al cittadino ame-

ricano che intenda contrarre matrimonio all'estero, una dichiarazione del genere di quella prescritta ad predetto articolo 116 del nostro codice.

Dato che i matrimoni contratti annualmente nel nostro Paese da cittadini statunitensi si aggirano intorno ai 2.000, il problema è venuto via via assumendo notevole rilevanza. Non va inoltre taciuta l'opportunità di fare il possibile per facilitare il regolare espatrio – anche ai fini di emigrazione – dei cittadini che abbiano contratto matrimonio con cittadini statunitensi.

Finora tali matrimoni si sono potuti celebrare mediante l'apposizione da parte dei Consolati americani di un visto con la dicitura « nulla osta da parte di questo Consolato degli Stati Uniti d'America, ai fini dell'articolo 116 del Codice civile italiano » sulla dichiarazione giurata con la quale lo stesso nubendo, secondo la legge statunitense, si rende garante del proprio stato libero e dell'assenza di impedimenti al matrimonio.

Sono sorte però da parte americana difficoltà ed ostacoli per la prosecuzione di tale prassi perché, come ho dianzi accennato, per le leggi statunitensi non esiste alcuna Autorità competente a rilasciare tale dichiarazione.

Venendo a mancare l'adempimento stabilito dall'articolo 116 del nostro Codice, i nubendi si troverebbero così nell'impossibilità di contrarre matrimonio.

L'accordo bilaterale stipulato mediante lo scambio di lettere effettuate il 18 agosto 1964, cui si è giunti dopo lunghe trattative di concerto con i Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia, consente ora di risolvere il problema con sodisfazione e senza rinunciare alle garanzie sostanziali richieste dalla nostra legislazione.

L'accordo prescrive infatti che la dichiarazione formale contenuta nel citato articolo 116 del codice civile, verrà sostituita con:

a) una dichiarazione giurata, resa dinanzi alla competente autorità consolare degli Stati Uniti, nella quale la parte interessata afferma che secondo le leggi cui è soggetta negli Stati Uniti, nulla osta al proprio matrimonio. (La stessa autorità consolare completerà tale dichiarazione con una certificazione sull'identità e sulla nazionalità del nubendo);

b) con un altro documento rilasciato dalle autorità negli Stati Uniti dal quale risulti indirettamente la prova che nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui il nubendo è sottoposto.

Nel caso in cui il nubendo americano non sia in grado di esibire tale secondo documento, egli dovrà presentare, oltre alla dichiarazione giurata di cui sopra, un atto notorio firmato innanzi ad autorità italiana competente, dal quale risulti che nulla osta al proprio matrimonio in Italia secondo le leggi statunitensi cui è soggetto.

Onorevoli Colleghi ! Le ragioni che ho avuto l'onore di esporvi, mi inducono a chiedervi, a nome della III Commissione, di approvare il disegno di legge in oggetto.

SARTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.